



Comune di Nuoro

*Settore Programmazione e Gestione Risorse
Servizio Entrate Tributarie*

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Presupposto e base imponibile dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche I.R.P.E.F.)

Art. 3 Soggetto attivo

Art. 4 Soggetti passivi

Art. 5 Determinazione dell'aliquota

Art. 6 Esenzioni

Art. 7 Adozione ed efficacia della deliberazione

Art. 8 Pubblicazione

Art. 9 Rinvio

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dell'articolo 52 D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006, e successive modifiche.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 Presupposto e base imponibile dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche I.R.P.E.F.)

Ai sensi del D. Lgs 360/1998, articolo 1, l'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all' articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta e' determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Art. 3 Soggetto attivo

Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti.

Art. 4 Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'addizionale sono i soggetti titolari di reddito determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, e i redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 5 Determinazione delle aliquote

Le aliquote per l' anno 2013 sono le seguenti:

Scaglioni di reddito	Aliquota
Da 0,00 a 15.000,00 euro	0,45%
Da 15.001,00 a 28.000,00 euro	0,55%
Da 28.001,00 a 55.000,00 euro	0,65%
Da 55.001,00 a 75.000,00 euro	0,75%
Oltre 75.001,00 euro	0,80%

Per gli anni successivi le aliquote di cui al comma 1 potranno essere variate nel limite massimo stabilito dalle normative vigenti e attualmente pari a 0,8 punti percentuali, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale qualora a seguito di un incremento della spesa corrente o straordinaria, quest'ultima dovuta anche al verificarsi di eventi eccezionali, sia necessario reperire risorse aggiuntive che garantiscano il mantenimento degli equilibri di bilancio.

In caso di mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale delle deliberazioni relative alle aliquote, si intendono confermate quelle deliberate per l'anno di imposta precedente.

Art. 6 Esenzioni

Il Comune si riserva la possibilità di esentare i redditi più bassi fino a un importo massimo di 8.000,00 euro, allorchè sia in grado di compensare le minori entrate con ulteriori risorse aggiuntive reperibili anche attraverso un incremento dell'aliquota dell'addizionale IRPEF. Nel caso vengano stabilite delle esenzioni al fine di garantire la veridicità delle previsioni di bilancio dovrà essere richiesto al ministero delle finanze una previsione sulla riduzione del gettito dell'entrata comunale conseguente all'introduzione delle esenzioni.

Per l'anno 2013 è riconosciuta l'esenzione ai contribuenti che conseguono un reddito complessivo inferiore a 8.000,00.

In caso di mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale delle deliberazioni relative alle eventuali esenzioni, si intendono confermate quelle deliberate per l'anno di imposta precedente.

Art. 7 Adozione ed efficacia della deliberazione

La Deliberazione dovrà essere adottata entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e avrà efficacia a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al sito www.finanze.gov.it. In caso di mancata nuova determinazione dell'aliquota IRPEF ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 del presente regolamento, entro il predetto termine, quella in vigore si intende prorogata per l'anno successivo.

Art. 8 Pubblicazione

Il Comune, ai fini di consentire la pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze, invia copia della deliberazione mediante raccomandata A/R al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali “ufficio federalismo”- viale Europa 242 – 00144 Roma ovvero tramite fax al numero 06/59972780.

La delibera e il regolamento dovranno, tra l'altro, essere pubblicate per estratto anche sul sito del comune di Nuoro alla voce Cittadini pagare le tasse.

Art. 9 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.